



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N° 101 del 22 Giugno 2017

COMUNICAZIONI

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Il Presidente Federale autorizza l'effettuazione di un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, per questo fine settimana e per le gare delle finali dei Campionati Giovanili, per commemorare la scomparsa del Vice Presidente Lega Nazionale Dilettanti, Fabio BRESCI.

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 12 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 12 Giugno 2017, nei confronti del Sig. Stefano Molteni (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Molteni la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 12 Giugno 2017 e con scadenza al 11/6/2019.

1.2. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 12 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 12 Giugno 2017, nei confronti del Sig. Giuseppe Cascone (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Cascone la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 12 Giugno 2017 e con scadenza al 11/6/2019.

1.3. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 14 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 13 Giugno 2017, nei confronti del Sig. Valentino Carriero (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Carriero la sanzione della inibizione per anni 2 e mesi 2 a decorrere dal 13 Giugno 2017 e con scadenza al 12/8/2019.

1.4. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 14 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 13 Giugno 2017, nei confronti del Sig. Paolo Caramellino (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Caramellino la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 13 Giugno 2017 e con scadenza al 12/6/2019.

1.5. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 14 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 13 Giugno 2017, nei confronti del Sig. Paolo Roberto Mastromauro (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Mastromauro la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 13 Giugno 2017 e con scadenza al 12/6/2019.

1.6. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 14 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 14 Giugno 2017, nei confronti del Sig. Dario Travellini (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Travellini la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 14 Giugno 2017 e con scadenza al 13/6/2019.

1.7. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 14 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 14 Giugno 2017, nei confronti del Sig. Ivo Trezza (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Trezza la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 14 Giugno 2017 e con scadenza al 13/6/2019.

1.8. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 14 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 14 Giugno 2017, nei confronti del Sig. Francesco Salvatore (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Salvatore la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 14 Giugno 2017 e con scadenza al 13/6/2019.

1.9. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 14 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 14 Giugno 2017, nei confronti del Sig. Sandro Santini (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Santini la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 14 Giugno 2017 e con scadenza al 13/6/2019.

1.10. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 14 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 14 Giugno 2017, nei confronti del Sig. Mauro Corti (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Corti la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 14 Giugno 2017 e con scadenza al 13/6/2019.

1.11.(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 14 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 14 Giugno 2017, nei confronti della Sig.ra Claudia Imarisio (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra Imarisio la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) a decorrere dal 14 Giugno 2017 e con scadenza al 13/6/2021.

1.12. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 14 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 14 Giugno 2017, nei confronti del Sig. Davide Ardingo Alfredo Posca (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Posca la sanzione della inibizione a vita.

1.13. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 16 GIUGNO 2017)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 15 Giugno 2017, nei confronti del Sig. Emanuele Guerra (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Guerra la sanzione della inibizione per anni 2 (due) a decorrere dal 15 Giugno 2017 e con scadenza al 14/6/2019.

1.14. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 178/A DEL 19 GIUGNO 2017)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relative alla stagione sportiva 2017/2018, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;

- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva
d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo;

- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo.

In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

1.15. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 179/A DEL 19 GIUGNO 2017)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 2017/2018

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D. ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2017/2018;

- ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte;

- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 36bis, comma 7, C.G.S.. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.16. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 180/A DEL 19 GIUGNO 2017)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviare i termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle gare della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale – stagione sportiva 2017/2018;

- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

- Visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11,00 del giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13,00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 80 DEL 14 GIUGNO 2017)

Oggetto: Legge 22 Maggio 2017 n. 81 - Misura della tutela del lavoro autonomo.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 80 della Lega Nazionale Dilettanti del 14 Giugno 2017 inerente l'oggetto.

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 82 DEL 20 GIUGNO 2017)

Oggetto: Applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 82 della Lega Nazionale Dilettanti del 20 Giugno 2017 inerente l'oggetto.

2.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 83 DEL 22 GIUGNO 2017)

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17 Giugno 2014, n. 61 del 24 Giugno 2015 e n. 77 del 17 Giugno 2016, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2017/18.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art. 29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;

b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale che – per la Stagione Sportiva 2017/18 – **è fissato dal 1° luglio 2017 al 15 settembre 2017 (ore 19.00)**. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2018/19. Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società "pure"** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tesserava o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla

spedizione della raccomandata sia alla Società “quiescente” sia alla Società dell’attività prescelta.

Una volta svincolato **dalla Società dell’attività prescelta in variazione e dalla Società dell’attività “quiescente”**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società “pure” che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l’attività, anche se trattasi di Società dell’attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l’attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all’articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

L’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2017/18 il periodo stabilito è **dal 1° luglio 2017 al 15 settembre 2017, ore 19.00**), attraverso l’invio dell’apposito modulo federale con le modalità previste dall’art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l’attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell’apposito modulo federale presso l’Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell’art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare **si applicano anche alle calciatrici.**

Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

RADUNO

Si informa che la Società **A.S.D. AZZURRI CONVERSANO di Conversano (BA)**, effettuerà un raduno selettivo per calciatori calcio a 5 under 19 **per martedì 27 Giugno 2017, alle ore 19.30**, presso il Palazzetto "Pineta Castellaneta" di conversano.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.

1. I calciatori che entro il termine della stagione 2016/2017, abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità stabilite al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 dell'art. 94 ter.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva.

I calciatori che si sono avvalsi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento nelle stagioni scorse, saranno svincolati d'autorità al termine della stagione sportiva 2016/2017.

Per poter partecipare all'attività ufficiale, i suddetti calciatori dovranno provvedere all'aggiornamento della posizione di tesseramento. Si invitano le Società a leggere attentamente quanto riportato su C.U. n° 312 della L.N.D. del 9 Maggio 2017.

VADEMECUM PER SVINCOLI

TIPO DI SVINCOLO		CHI LO RICHIEDE	SCADENZA
ART. 32 BIS N.O.I.F.	Svincolo per decadenza del tesseramento età minima 25 anni nati entro il 30/6/1992	Calciatore	Dal 15 Giugno 2017 al 15 Luglio 2017
ART. 107 N.O.I.F.	Svincolo per rinuncia della società	Società	Dal 1° al 14 Luglio 2017

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte sportiva di appello territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Lo Vecchio Musti, con la partecipazione dell'Avv. Cosimo Guaglianone e del Rag. Giacomo Lattanzi (componenti), nella riunione del 19.6.2017 ha adottato i seguenti provvedimenti.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "FASCIA B" MAGLIE

GARA: A.S.D. Antonio Filograna c/ A.S.D. Boys Taviano 2010 del 04.06.2017 reclamo dell'A.S.D. Boys Taviano 2010 avverso la squalifica del calciatore Kadim Yassin sino a tutto il 7 giugno 2018 assunta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Distrettuale di Maglie, F.I.G.C. – L.N.D., n. 52 del 08.06.2017.

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

ritenuta congrua ed adeguata la sanzione della squalifica inflitta in prime cure al calciatore Kadim Yassin in considerazione della pluralità dei comportamenti anti giuridici dal medesimo posti in essere, della loro iterazione e della natura violenta di uno di essi e della qualità dei destinatari (il Direttore di gara ed il Tutor);

La Corte sportiva di Appello territoriale per la Puglia,

Delibera

- 1) rigettarsi il reclamo proposto dall'A.S.D. Boys Taviano 2010 e confermarsi la squalifica del calciatore Kadim Yassin sino a tutto il 7 giugno 2018;
- 2) addebitarsi la tassa sul conto della reclamante atteso il rigetto del gravame.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 22/6/2017.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci